



DELIBERAZIONE N.1

Il Consiglio di Vigilanza dell'ANPAL

(Seduta del 12 aprile 2017)

VISTO il decreto legislativo 14.09.2015, n.150, art.4, comma 18, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l'adozione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26.05.2016, n. 108 recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016 che prevede la composizione, la durata e le competenze del Consiglio di Vigilanza;

RITENUTO altresì necessario disciplinare le riunioni del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

l'approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Vigilanza dell'ANPAL, come da documento allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il segretario
(Dott.ssa Simonetta D'Ottavio)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. D'Ottavio', is written over the printed name of the secretary.

Il Presidente f.f
(Dott. Gianluigi Petteni)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Petteni', is written over the printed name of the president.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELL'ANPAL

Art. 1

Funzioni e compiti

1. Il Consiglio di vigilanza dell'ANPAL esercita le proprie funzioni in conformità alle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento:
 - a) all'art. 6, comma 4 e art. 7, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
 - b) all'art. 5, comma 4, e art. 8, comma 1 del decreto del presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n.108.
2. Il Consiglio di vigilanza esercita le seguenti funzioni:
 - a) formula proposte sulle linee di indirizzo generale al Consiglio di amministrazione;
 - b) propone gli obiettivi strategici al Consiglio di amministrazione;
 - c) vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2

Presidente del Consiglio di vigilanza

1. Il Consiglio di vigilanza, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno il presidente.
2. L'elezione è deliberata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio di vigilanza.
3. Le votazioni sono ripetute, anche in giorni diversi, fino a quando non venga raggiunta la suddetta maggioranza.
4. Il Consiglio elegge al suo interno tra i suoi componenti un vicepresidente delegato a sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di dimissioni del presidente le funzioni vengono svolte dal vicepresidente fino a successiva elezione che si terrà al primo Consiglio utile. L'elezione, a scrutinio segreto, è deliberata a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio di vigilanza.

Art. 3

Compiti del presidente

1. Il presidente presiede il Consiglio di vigilanza, promuove le iniziative necessarie ad assicurare il funzionamento del Consiglio stesso, e rappresenta il Consiglio di vigilanza all'interno e all'esterno dell'Agenzia.
2. In caso in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice residente, le sue funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano.

Art. 4

Riunioni del Consiglio di vigilanza

1. I componenti del Consiglio che non possono prendere parte ad una riunione ne informano preventivamente la segreteria degli Organi collegiali almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, salvo forza maggiore.
2. Ogni componente del Consiglio può indicare un'unica persona che possa assistere alle sedute in qualità di uditore caso di sua assenza. L'uditore non potrà essere computato ai fini del numero legale e non potrà esercitare il diritto di voto.
3. Il presidente, all'inizio di ogni riunione, dà comunicazione delle assenze.
4. Alle riunioni del Consiglio di vigilanza può assistere il presidente dell'ANPAL, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
5. Anche al fine di realizzare, nell'ambito delle rispettive funzioni e con il concorso delle specifiche attribuzioni, il miglior funzionamento dell'Agenzia, alle sedute del Consiglio di vigilanza può essere invitato il direttore generale dell'ANPAL.
6. Il direttore generale per specifiche questioni all'ordine del giorno che richiedano chiarimento o informative ulteriori, può farsi coadiuvare da dirigenti o loro sostituti.
7. Il segretario partecipa alle riunioni con funzioni di verbalizzazione e svolge tutti gli atti necessari ad assicurare il regolare svolgimento della riunione.
8. In via eccezionale, per argomenti di particolare delicatezza, ovvero per questioni che coinvolgono l'onorabilità delle persone, il Consiglio può stabilire che la riunione sia riservata ai soli componenti il Consiglio di Vigilanza, al presidente dell'Agenzia e al direttore generale. In tali casi le funzioni di segreteria sono esercitate dal più giovane di età tra i componenti del Consiglio presenti, il quale provvede alla stesura del processo verbale. A tal fine il presidente può disporre che la discussione sia

registrata. Il processo verbale della riunione riservata è letto e approvato in una successiva riunione riservata.

Art. 5

Sede della convocazione

1. Il Consiglio si intende convocato, salvo casi eccezionali, adeguatamente ed esplicitamente comunicati, presso la sede dell'ANPAL in Roma.
2. I consiglieri possono chiedere, con adeguato preavviso, la partecipazione a mezzo di sistemi di video-conferenza.

Art. 6

Modalità di convocazione

1. La convocazione deve essere fatta con avviso scritto ed inviata per conoscenza al presidente e al direttore generale dell'ANPAL.
2. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati non meno di sette giorni prima delle riunioni e, in caso di urgenza, non meno di tre giorni prima.
3. Gli avvisi devono essere spediti agli indirizzi di posta elettronica espressamente dichiarati dai consiglieri.
4. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
5. E' equipollente all'avviso di convocazione l'indicazione verbalizzata relativa alla data della successiva riunione e degli argomenti da trattare, fatta in seduta dal presidente.

Art. 7

Validità delle sedute

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre, previamente accertata la regolarità formale della convocazione, verificare la presenza in sala consiliare o tramite videoconferenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di vigilanza.
2. La mancata regolarità della convocazione è sanata dalla presenza in aula, o in videoconferenza, di tutti i componenti il Consiglio.

Art. 8

Ordine del giorno

1. Il presidente d'intesa con il vice presidente predispose l'Ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio di vigilanza, anche tenendo conto degli argomenti indicati dai singoli consiglieri, e ne assicura la relativa istruttoria.
2. Restano iscritti all'Ordine del giorno tutti gli argomenti non definiti nelle sedute precedenti e non si può deliberare su questioni che non siano all'Ordine del giorno.
3. In casi eccezionali ed urgenti è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'Ordine del giorno qualora il presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia richiesta all'inizio della riunione e la richiesta stessa sia accolta a maggioranza dei consiglieri.
4. L'eventuale conseguente deliberazione è valida se adottata a maggioranza dei membri del Consiglio.
5. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritto all'Ordine del giorno può essere decisa dal presidente, anche su richiesta dei consiglieri.
6. Il presidente può proporre, all'inizio della riunione, lo stralcio dell'Ordine del giorno di uno o più argomenti, informando delle ragioni il Consiglio, il quale accoglie o respinge la proposta stessa a maggioranza dei consiglieri.

Art. 9

Documentazione

1. Le relazioni sugli argomenti da trattare devono essere trasmesse, di norma, con l'avviso di convocazione o, quando ciò non sia possibile, non appena la documentazione sia predisposta.
2. Le relazioni relative agli argomenti aggiunti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 8, comma 3, nonché quelle relative alle convocazioni di urgenza, possono essere distribuite in corso di riunione, ove non ne sia stato possibile il preventivo invio, eventualmente prevedendo in tal caso la lettura durante la seduta ovvero una sospensione della discussione che consenta di esaminare la documentazione stessa.
3. Per argomenti di particolare riservatezza il presidente può disporre la distribuzione della documentazione all'inizio, ovvero in corso di riunione, nonché il ritiro della stessa al termine della relativa discussione.

Art. 10

Deliberazioni

1. La deliberazione è presa validamente qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi. A tal fine non sono computati i consiglieri che escono dalla sala riunione prima della votazione.
2. In caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni, prevale il voto del presidente.
3. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.
4. Il presidente può per altro disporre che le votazioni avvengano per appello nominale. Si procede altresì alla votazione per appello nominale quando lo richieda, prima dell'inizio della votazione, un terzo dei consiglieri presenti.
5. Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione, prima dell'inizio della votazione.
6. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto nel caso previsto da particolari disposizioni di legge, oppure su proposta del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri presenti.
7. In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente è assistito da due scrutatori da lui scelti, di volta in volta, tra i componenti del Consiglio.

Art. 11

Stesura del verbale

1. Il processo verbale delle riunioni del Consiglio viene redatto riportando i passi fondamentali della discussione, nonché i fatti avvenuti.
2. Il resoconto e la registrazione fonica costituiscono mezzi per la redazione del verbale e sono custoditi fino alla approvazione di cui al successivo art. 12.
3. Il processo verbale deve comunque contenere l'intestazione dell'Organo, la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, la procedura e l'esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo dei provvedimenti adottati e le dichiarazioni testuali che gli intervenuti richiedano che siano espressamente riportate.
4. Le dichiarazioni testuali possono essere redatte per iscritto dal componente interessato e costituiscono parte integrante del verbale.
5. Il processo verbale è redatto dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario stesso.
6. Del processo verbale e degli atti preparatori delle deliberazioni può essere data copia all'esterno soltanto nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 12

Approvazione del verbale

1. Il processo verbale è sottoposto alla approvazione del Consiglio in una delle successive riunioni e, comunque, di norma entro 30 giorni e si intende approvato senza votazione quando sul testo non siano formulate osservazioni di carattere sostanziale.
2. Dagli eventuali chiarimenti o precisazioni, avvenuti su richiesta dei singoli consiglieri, è dato atto nel verbale di approvazione.
3. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti, confrontati eventualmente con il supporto dei mezzi tecnici di cui al comma 2 del precedente art. 21, vengono riportati nel verbale originale, ovvero richiamati in calce al verbale stesso, che solo dopo l'approvazione diviene definitivo.
4. Il processo verbale, come sopra redatto e approvato, sottoscritto dal presidente e dal segretario fa piena prova delle dichiarazioni delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della seduta.
5. Il processo verbale viene altresì siglato in ogni foglio dal segretario e viene conservato in originale in armadi custoditi.

Art. 13

Disposizione finale

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di vigilanza.
2. Il Consiglio può modificare il proprio Regolamento; la modifica è deliberata a maggioranza dei componenti.